

Settore Ambiente

Via Peruzzi, 2

41012 Carpi (MO)

Tel. 059-649081

Fax 059-649172

e-mail: ambiente@carpidiem.it

Carpi 27.09.2016

ALBO PRETORIO

**Oggetto:** Provvedimenti finalizzati a ridurre l'inquinamento atmosferico.  
Ordinanza.

## IL SINDACO

### Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e l'ozono (O<sub>3</sub>);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

**Visto** il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), adottato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n° 1180 del 21/07/2014, nel quale sono individuate le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea;

**Viste** in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR, con specifico riferimento a:

- art. 14, che stabilisce le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato da adottare, fino al 2020, nel periodo autunno-inverno di ogni anno (dal 1° ottobre al 31 marzo anno seguente);
- art. 30, che stabilisce le misure da adottare in caso di superamento dei valori limite di qualità dell'aria per il PM10 per un periodo di quattro giorni continuativi;
- l'art. 32, che stabilisce, decorsi 9 mesi dalla data di adozione del Piano, che le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nel suddetto articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n° 155/2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015 e, dalla scadenza di quest'ultimo, anche ai Comuni sottoscrittori;

**Vista** la DGR 1392 del 28.09.2015 che, in fase di prima applicazione del PAIR, e nelle more della sua approvazione definitiva, stabilisce la possibilità per i Comuni di adottare misure emergenziali meno restrittive rispetto a quelle previste dal citato art. 30 delle NTA del PAIR;

### Considerato:

- che il Comune di Carpi ha sottoscritto l'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015;
- che il medesimo è scaduto il 31/07/2015;
- che il Comune di Carpi, pertanto, è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR sopra citate;

### Preso atto:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAe, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- che nel Comune Carpi, nonostante le misure adottate in ottemperanza al PAIR (come modificate dalla DGR 1392/2015 nelle more della sua approvazione), il valore limite giornaliero di PM10 per la protezione della salute fissato dalla CE con direttiva 2008/50/CE e recepito con D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010<sup>1</sup>, anche nel corso dell'anno 2015 è stato superato per più dei 35 giorni consentiti dalla norma;

**Ritenuto** che, per quanto sopra evidenziato, al fine di tutelare la qualità dell'aria e della salute pubblica sia necessario e opportuno superare la fase transitoria meno restrittiva introdotta dalla DGR 1392/2015, adottando, anche prima dell'approvazione definitiva del PAIR (stimata per fine 2016), le misure più restrittive previste dall'art. 30 delle NTA;

### Richiamati inoltre:

- l'art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge del 24.11.1981 n° 689 "Modifiche al sistema penale";
- l'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006;

### ORDINA

1. nelle giornate non festive di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **01/10/2016 – 31/03/2017**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30** e nell'area individuata in **Allegato 1**, delimitata dalle seguenti strade: Tang. B.Losi, S.P. 413, Tang. 12 Luglio 1944, via Griduzza, via Cavata, via Secchia, Cavalcavia Lama di Quartirolo, via Lama di Quartirolo int., via Cattani (le vie indicate sono percorribili liberamente, così come sono liberamente accessibili i parcheggi prospicienti alle stesse) è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli:
  - a) veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
  - b) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
  - c) ciclomotori e motocicli a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive;
2. nelle giornate di **domenica 02/10/2016, 06/11/2016, 08/01/2017, 05/02/2017 e 05/03/2017**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, nell'area in Allegato 1 è disposto il divieto di circolazione dei medesimi veicoli, ossia:
  - a) veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
  - b) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
  - c) ciclomotori e motocicli a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive;
3. qualora il valore limite giornaliero di qualità dell'aria per il parametro PM10<sup>1</sup> sia superato per un periodo di quattro giorni continuativi, è disposto:
  - a) il divieto di circolazione, nell'area indicata in Allegato 1, oltre che per i veicoli elencati al punto 1 anche per i veicoli diesel Euro IV;

<sup>1</sup> 50 microgrammi per metro cubo.

- b) il divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006, delle operazioni di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all'art. 185 c. 1, lett. f) del medesimo decreto.
- c) il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti;
4. per dare attuazione alle misure prescritte al punto 3 è disposto quanto segue:
- a) le misure di cui al punto 3 si applicano automaticamente, tutti i giorni della settimana, festivi compresi e senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti, a partire dal secondo giorno successivo a quello in cui, anche in una sola delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria dell'area di Modena, si determina il superamento del limite per le PM10 per 4 giorni consecutivi;
- b) per motivi organizzativi la verifica della condizione di cui al punto 4a) è effettuata ogni martedì a cura del Settore Ambiente, tramite ricezione di apposita comunicazione diramata da ARPAe o, in assenza, mediante consultazione del "Report qualità aria" trasmesso giornalmente al Settore Ambiente da ARPAe–Modena.  
Stante quanto specificato alla presente lettera, pertanto, se al martedì si verifica un superamento del limite di PM10 avvenuto nei 4 giorni precedenti (a ritroso: lunedì, domenica, sabato e venerdì), a partire dal giovedì si applicano le misure prescritte al punto 3;
- c) le misure prescritte al punto 3 sono revocate automaticamente, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il parametro PM10 rientra nei limiti giornalieri fissati dalla legge;
- d) la verifica della condizione di cui al punto 4c) è effettuata quotidianamente a cura del Settore Ambiente mediante consultazione del "Report qualità aria" trasmesso giornalmente al Settore Ambiente da ARPAe–Modena;
- e) la comunicazione alla popolazione concernente il superamento per quattro giorni continuativi del limite giornaliero per il parametro PM10, con conseguente attivazione delle misure prescritte al punto 3, sarà effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune, oltre che con qualsiasi altro mezzo di comunicazione a disposizione dell'ente ritenuto utile e idoneo a diffondere la notizia al massimo livello (comunicati stampa, social network service, pannelli a messaggio variabile, ecc.). La comunicazione suddetta conterrà anche l'invito ad abbassare di 1 grado centigrado, rispetto ai limiti prescritti dalla legge, la temperatura negli ambienti riscaldati, ad esclusione di ospedali, case di cura, scuole e ambienti che ospitano attività sportive;
- f) la comunicazione alla popolazione concernente il rientro nei limiti del parametro PM10, con conseguente cessazione delle misure prescritte al punto 3, sarà effettuata con le stesse modalità di cui al punto 4e);
5. Le limitazioni alla circolazione disposte con la presente ordinanza non riguardano:
- a) i veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL/benzina, a metano/benzina, gli autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool – car) e gli autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool – car);
- b) i veicoli elencati nell'**Allegato 2** al presente atto;
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada. Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 663,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle deroghe elencate in Allegato 2 "Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di

limitazione della circolazione”, equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l’applicazione della sanzione di cui al punto 6a);

- c) l’inosservanza delle disposizioni di cui al punto 3b), ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

7. All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada.

8. L’ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all’Albo Pretorio del Comune di Carpi.

### **SI RISERVA**

- di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell’aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti<sup>1</sup> giornalieri fissati dalla legge;
- di modificare in tutto o in parte il contenuto della presente ordinanza, qualora, in sede di approvazione, venissero apportate modifiche alle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Aria Integrato Regionale.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica;

**IL SINDACO**

Alberto Bellelli

---

<sup>1</sup> 50 microgrammi per metro cubo.